



“SAPIENZA”  
UNIVERSITA' DI ROMA  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA  
-----  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE  
PROFESSIONI LEGALI

## CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA “SAPIENZA”-UNIVERSITÀ DI ROMA

Il giorno 17 settembre 2014, alle ore 18.30, presso lo studio del Direttore, Prof. Andrea Di Porto, in Roma, Via G.B. Martini n. 13, si è riunito il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della predetta Università.

Sono presenti i Professori Andrea Di Porto, Arturo Maresca, Roberta Tiscini e Giorgio Spangher; gli Avvocati Paolo Berruti e Mario Sanino; il Notaio Romolo Rummo; il Magistrato, Cons. Stefano Guizzi.

Sono assenti i Professori Guido Alpa e Giuseppe Morbidelli; il Magistrato Cons. Loredana Nazzicone; il Notaio Nicola Raiti.

È altresì presente la Dott.ssa Giuseppina Feola, Responsabile della Segreteria Didattica della Scuola.

Il Consiglio nomina come Segretario l'Avv. Aldo Baldaccini, che è presente ed accetta.

Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Andrea Di Porto.

\* \* \*

*Omissis*

## **6. COORDINAMENTO TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.**

Il Direttore comunica che sono pervenute, per il tramite della Segreteria della Scuola, numerose istanze richiedenti delucidazioni in merito al coordinamento dell'attività di tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) con la Scuola.

Il Consiglio Direttivo, rilevato che lo svolgimento dell'attività del suddetto tirocinio è compatibile con l'immatricolazione alla Scuola, e ritenuto, altresì, che non è possibile derogare alla durata biennale della Scuola prevista dal D.M. 537/1999, all'unanimità delibera quanto segue:

- a) i tirocinanti che intendano conseguire il diploma di specializzazione devono necessariamente immatricolarsi al *primo* anno, previo superamento del test di ammissione;
- b) l'attività di tirocinio verrà riconosciuta ai fini dell'esonero dall'attività didattica del *primo*

anno, alla stregua di quanto già previsto per il tirocinio “sostitutivo” ex art. 37 d.l. 98/2011;

c) i tirocinanti già iscritti alla Scuola nell’anno accademico 2013/2014, che non hanno svolto il tirocinio sostitutivo ex art. 37 d.l. 98/2011 o che, pur svolgendo il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013), non si sono avvalsi della facoltà di esonero dell’attività didattica del primo anno, possono usufruire di detta possibilità al *secondo* anno, previa apposita istanza. Gli stessi, tuttavia, devono sostenere l’esame finale ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione.

*Omissis*

\* \* \*

Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio Direttivo dichiara chiusa la seduta e rinvia la prossima riunione al 7 ottobre 2014, ore 18.30.

IL DIRETTORE  
**(Prof. Andrea Di Porto)**

IL SEGRETARI  
**(Avv. Aldo Baldaccini)**